COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

AMATUCCI ed altri: Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 623 sul riordinamento degli archivi notarili. (1949) 617

PRESIDENTE 617, 621, 622
FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore* . . . 617
AMATUCCI 619, 622
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 620
CAPALOZZA. 620
BREGANZE 620

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa. (2518) 624

PRESIDENTE 624, 627
FORMICHELLA 624
BERLINGUER 625
AMATUCCI 625, 627, 628
CAVALLARI. 627
LA ROCCA 627
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . 627
PRESIDENTE 628

Votazione segreta:

PRESIDENTE 628

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili. (1949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci, Geremia, Rubinacci, Carcaterra, Buffone, De Maria, Sensi, Zaccagnini, Gozzi, Caiati, D'Ambrosio recante norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili.

Sul provvedimento ha espresso parere favorevole la I Commissione (Interni).

Il relatore, onorevole Franceschini Giorgio, ha facoltà di riferire.

FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 17 maggio 1952, n. 629, si apportarono modifiche all'ordinamento degli archivi notarili, già regolamentati dalle leggi del 1913, 1923 e 1926. Dopo un triennio di applicazione della legge 17 maggio 1952, ad avviso dei proponenti, apparvero necessarie alcune modificazioni.

La proposta di legge degli onorevoli Amatucci, Geremia, Rubinacci ed altri si occupa infatti dell'ordinamento degli archivi notarili mandamentali e comunali; delle commissioni di esame per l'accesso alle varie carriere degli archivi; della sistemazione di alcune categorie di personale degli archivi medesimi e di particolari criteri preferenziali da adottare per varie categorie di dipendenti. Tale proposta è stata ora integrata da nuovi emendamenti governativi che riguardano l'ordinamento dei servizi ispettivi, l'organico del-

l'ufficio centrale archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia e che fanno seguito a quelli precedentemente presentati dal Governo.

Sicché tale proposta va esaminata nelle sue varie parti. La prima di queste concerne l'ordinamento degli archivi, dei relativi servizi ispettivi e dell'organico dell'ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Al nostro esame sono, anzitutto, gli articoli 1, 2 e 3 del progetto e gli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, proposti dal Governo, nonché l'articolo 11-*bis*, pure proposto dal Governo. Come è infatti detto nella relazione del Governo, poiché all'esame del Parlamento si trova una proposta che si occupa dell'ordinamento degli archivi notarili, appare opportuno modificare e integrare la legge 17 maggio 1952, n. 629, secondo le necessità del servizio degli archivi, al centro e alla periferia. A proposito dell'articolo 1 della proposta, va osservato come la legge del 1952, precisando che gli archivi notarili si distinguono in distrettuali e superiori e non menzionando gli archivi notarili mandamentali, abbia generato il dubbio che detti archivi mandamentali dovessero venir soppressi. Poiché, invece, la legge del 1952 non ha inteso sopprimere detti archivi, l'articolo 1 si propone di fugare ogni dubbio al riguardo.

L'articolo 2 del progetto, si propone, aggiungendo un comma all'articolo 3 della legge del 1952, che gli archivi notarili comunali, che, com'è noto, custodiscono antichi atti originali, passino alle dipendenze degli Archivi di Stato che, pure, hanno il compito di custodire gli atti notarili più antichi.

Parliamo, naturalmente, di archivi comunali notarili e non di archivi comunali storici, giacché questi ultimi continuano ad essere regolati dalle norme che li riguardano.

La ragione di questa norma sta proprio nell'articolo 3 della legge del 1952 che precisa che negli archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni, ma che tutti gli altri atti di qualsiasi natura depositati negli archivi notarili (mandamentali, distrettuali e, quindi, anche comunali), debbano essere versati agli Archivi di Stato.

Pertanto, detti archivi, attualmente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, passano alle dipendenze degli Archivi di Stato, entrando nella sfera amministrativa del Ministero degli Interni.

Di fatto, tali archivi già appartengono agli Archivi di Stato. Questi ultimi, però, alla base della proposta norma, dovranno ricevere il materiale depositato e collocarlo in più idonee sedi archivistiche e potranno comunque esercitare un più efficace controllo sugli archivi notarili comunali allorché non sia possibile effettuare il suddetto ricevimento di materiale, per particolari situazioni locali come ad esempio l'insufficienza di locali.

Il Governo propone un articolo 2-*bis*. Tale articolo modifica l'articolo 4 della legge n. 629 del 1952 e istituisce un nuovo ufficio ispettivo a Bologna. Poiché un altro emendamento proposto dal Governo (vedi articolo 2-*ter*) propone l'aumento delle attribuzioni degli Ispettori degli archivi, ne consegue la necessità di aumentare da 4 a 5 il numero degli uffici ispettivi, istituiti, secondo la citata legge del 1952, presso gli archivi notarili superiori. Così, agli uffici ispettivi di Milano, Roma, Napoli e Palermo si aggiungerà il nuovo ufficio ispettivo di Bologna.

Le circoscrizioni di detti uffici ispettivi vengono, quindi, determinate dalla tabella *A* allegata alla legge, che modifica, come precisa l'articolo 11-*bis*, proposto dal Governo, la tabella *A* allegata alla legge 17 maggio 1952, n. 629.

Vi è ancora un articolo 2-*ter*, proposto dal Governo. Come ho già detto tale norma aumenta i compiti e le attribuzioni degli ispettori. Questi ultimi provvederanno infatti ad eseguire ogni biennio, le ispezioni ordinarie degli atti e dei repertori dei Presidenti dei Consigli notarili. Vengono così abrogate le disposizioni in contrasto con tale norma e si stabilisce che la norma stessa troverà applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Un altro emendamento aggiuntivo proposto dal Governo è quello dell'articolo 2-*quater*. Tale articolo, che modifica l'articolo 8 della legge del 1952, precisa che l'Ispettore generale, al quale dalla legge del 1952, venivano attribuite funzioni di vice-direttore dell'ufficio amministrativo, è preposto all'ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il numero degli impiegati addetti ai servizi centrali degli archivi notarili appartenenti alle varie carriere (direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria), è complessivamente elevato da 18 a 24 unità. L'ultimo comma del proposto articolo 2-*quater* impedisce che impiegati non appartenenti ai ruoli degli archivi notarili, anche se dipendenti dallo stesso Ministero di grazia e giustizia, possano essere assegnati ai servizi suddetti dell'ufficio centrale archivi notarili.

L'articolo 3 della proposta di legge si preoccupa di specificare la destinazione delle tasse per l'ammissione ai concorsi. È bene chiarire, in questa sede, che l'importo di tali tasse va ad integrare il fondo od il capitolo della spesa, al quale si attinge normalmente per le spese di concorso.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della proposta Amatucci, Geremia ed altri modificano vari articoli della legge del 1952, riguardanti alcune prove di concorso e la composizione delle Commissione esaminatrici.

Al riguardo, il Governo esprime l'opinione che detta materia vada esaminata in sede di regolamento generale di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e ne propone, pertanto, la soppressione: il relatore è d'accordo, come pure concorda sugli altri emendamenti governativi.

Prima di passare alle norme riguardanti il personale, va illustrato l'articolo 11-*bis* proposto dal Governo. Tale norma modifica, come già detto, le tabelle *A*, *B* e *C* annessa alla legge 17 maggio 1952, n. 629. Va osservato anche che la tabella *B* va modificata con la menzione dei nuovi archivi di Latina, Lucera ed Enna nelle rispettive circoscrizioni degli archivi notarili superiori di Roma, Foggia e Bari; e che la tabella *C* prevede l'aumento di una unità nella qualifica di conservatore capo (da 13 a 14), l'elevazione del numero degli Ispettori generali da 5 a 6, la diminuzione da 72 a 70 elementi nella qualifica iniziale della carriera direttiva, portando il ruolo del personale direttivo al numero totale di 138 unità.

Vi sono inoltre talune norme particolari per certe categorie di dipendenti.

L'articolo 8, nella rielaborazione dell'emendamento governativo, propone che coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e negli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di conservatore superiore degli archivi notarili potranno esercitare le funzioni di coadiutore ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 98. Il relatore ritiene che tale proposta vada accolta, perché i motivi addotti dai proponenti sembrano pienamente validi. Con l'articolo 9 della proposta si intende sistemare la categoria non numerosa degli amanuensi e degli addetti alla pulizia e custodia degli archivi notarili. Attualmente, questi dipendenti, forse una quarantina in tutto, sono fuori ruolo e possono così essere licenziati in tronco non appena viene coperto il posto di ruolo di coadiutore o di inserviente che essi sostituiscono. Taluni di questi dipendenti prestano servizio da otto, dieci ed anche quattordici anni.

La proposta prevederebbe l'immissione di questi dipendenti nei ruoli delle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario, senza esami, sempre che si trovino in possesso di determinati titoli. Rileva il Governo, nella relazione ai propri emendamenti, che sarebbe più conveniente immettere i predetti dipendenti in ruoli speciali transitori, sia per l'opportunità di mantenersi aderenti ai principî fondamentali in materia di assunzione ai pubblici impieghi che stabiliscono l'accesso alle carriere mediante concorso sia, inoltre, per l'impossibilità di trovare posti disponibili nei ruoli organici ordinari. Una volta accolti nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, detti dipendenti potranno gradualmente essere immessi in quelli ordinari.

L'articolo 10 riserva i primi concorsi per esami per i gradi iniziali nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva a funzionari con un determinato periodo di servizio e titolo di studio, agli amanuensi ed agli addetti alla pulizia per i quali non sarebbe applicabile l'articolo 9 della proposta di legge.

È stato annunciato, anche per questa materia, un emendamento sostitutivo, proposto dal Governo. Alla sistemazione degli idonei, poi, provvede l'articolo 10-*bis* proposto dal Governo.

L'ultimo articolo del progetto stabilisce un titolo di preferenza – a parità di tutte le altre condizioni – per i figli dei dipendenti degli archivi notarili negli esami di concorso per l'ammissione in tutti i gruppi dell'amministrazione degli archivi, come già è stato parzialmente stabilito per il personale subalterno, con l'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737. Questa norma non sembra in contrasto con il nuovo testo unico delle carriere dei dipendenti statali, e, pertanto, merita di venire accolta.

Così rielaborata, la proposta Amatucci merita di venire accettata e, pertanto, il relatore si dichiara ad essa favorevole.

AMATUCCI. Aderisco senz'altro agli emendamenti proposti dal Governo alla mia proposta di legge in quanto essi corrispondono, oggi, all'esigenza di adeguarne le norme al testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3. Se tutto ciò non è stato fatto a suo tempo da me, lo si deve al fatto che al momento della presentazione della proposta di legge non erano state ancora emanate le norme che furono poi riunite nel testo unico.

Il punto fondamentale – come ha anche detto il relatore – è la sistemazione del per-

sonale subalterno adibito ai lavori di scritturazione, custodia e pulizia dei locali adibiti ad archivi notarili. Problema che si inserisce in quello più vasto, di cui più volte la nostra Commissione ha avuto occasione di occuparsi, degli amanuensi giudiziari.

Con gli articoli 10 e 10-*bis* proposti dal Governo, mentre si rispettano i principî generali per l'ammissione a concorsi per impieghi statali, dall'altro si prevede la possibilità di collocare il personale esecutivo, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti.

Un'osservazione mi permetto di fare sull'articolo 8 del testo emendato dal Governo, ove è detto che gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili, che abbiano conseguita l'idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Con l'inciso « dopo collocati a riposo » si aggiunge qualche cosa di più e di diverso dalle disposizioni contenute negli articoli 45 e 46; noi verremmo a restringere la loro portata, o quanto meno a dare ad esse un'interpretazione diversa da quella che è sempre stata la prassi normale. Aderisco alla formulazione dell'articolo 8, chiedendo però al rappresentante del Governo e al relatore di accedere alla mia richiesta di soppressione dell'inciso « dopo collocati a riposo », che potrebbe essere causa di false interpretazioni.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ringrazio il relatore ed il proponente per il lavoro da essi svolto per la soluzione di questo delicato problema.

Un punto fondamentale è che, con l'approvazione del provvedimento, a capo dell'Ufficio centrale degli archivi notarili non vi sarà più un magistrato di Corte d'appello ma un Ispettore generale dipendente direttamente dal direttore generale degli affari civili. È un riconoscimento morale al quale questa categoria aveva diritto.

La nuova sistemazione ha inoltre portato ad un aumento di sei unità per provvedere ai servizi, anche perché nell'Ufficio centrale non vi saranno più né magistrati né funzionari della giustizia (cancellieri), ma soltanto dipendenti del settore degli archivi notarili.

Un altro punto fondamentale riguarda la funzione ispettiva. Le nuove norme attribuiscono agli ispettori delle varie zone una serie di poteri nuovi, come le ispezioni agli atti, repertori e registri dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri delegati. Ciò comporta la necessità di modificare le zone territoriali, essendovene alcune di tale vastità da impedire una normale ed efficiente attività, creando un nuovo ufficio ispettivo a Bologna.

Il fine umanitario e di solidarietà sociale prospettato dall'onorevole Amatucci mettendo gli idonei in condizioni di essere gradualmente assorbiti nei ruoli, è stato integrato con gli emendamenti presentati dal Governo in modo che vi sia una maggiore aderenza ai principî fondamentali in materia di assunzione ai pubblici impieghi. Questa Commissione altra volta si è fatta eco di un analogo problema, quando si discusse degli amanuensi degli uffici giudiziari. Posso informare che il Governo anche di questi si sta occupando e al più presto presenterà alla Commissione proposte adeguate per la soluzione del problema.

Il Governo è del parere che gli articoli 4, 5, 6 e 7 vadano eliminati dal testo perché disciplinanti modalità nelle prove degli esami e nella composizione delle commissioni esaminatrici per le quali non è stato ancora emanato il regolamento generale di esecuzione – di cui è cenno nell'articolo 376 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 – e per le quali, in ogni caso, potrà provvedersi in sede di regolamentazione particolare per l'amministrazione degli archivi notarili.

Il proponente ha dichiarato di non insistere su detti articoli.

Per quanto riguarda poi la richiesta fatta dall'onorevole Amatucci circa l'articolo 8, debbo dire che il Governo, per ragioni di opportunità preferisce la formazione attuale. Con questa chi abbia conseguito la idoneità negli esami può esercitare le funzioni di coadiutore dopo il collocamento a riporo. Vorrei pregare l'onorevole Amatucci di lasciare l'articolo 8 senza nuove modificazioni.

Con questi emendamenti, accettati dal proponente e dal relatore, il Governo prega la Commissione di voler approvare la proposta di legge.

CAPALOZZA. Dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge.

BREGANZE. Desidero esprimere un voto che anche l'anno scorso avevo già palesato. Con questo provvedimento noi veniamo a dare una sistemazione più organica sia sotto il profilo tecnico sia sotto l'aspetto umano, all'importantissimo settore degli archivi notarili. Ma c'è un altro settore che, a mio modesto avviso, richiederebbe un più attento controllo ed è quello dei registri immobiliari che, per le sue funzioni, deve interessare più l'amministrazione della giustizia che quella finanzia-

ria. Vorrei che si prendesse occasione dal provvedimento legislativo che stiamo esaminando per invitare il Ministero a porre allo studio anche questo problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli delle proposte di legge n. 1949. Do lettura dell'articolo 1:

All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi notarili mandamentali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

All'articolo 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato ».

Propongo la soppressione della parola « pertanto » al quarto rigo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2-*bis* proposto dal Governo:

L'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Presso gli Archivi Notarili Superiori di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella *A* allegata alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *A* relativa all'articolo 2-*bis*:

SEDI
E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA
DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Milano: Archivi notarili superiori di Torino, Milano e Genova ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella *B;*

Bologna: Archivi notarili superiori di Venezia e Bologna ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti due archivi superiori, come dalla tabella *B;*

Roma: Archivi notarili superiori di Firenze e di Roma ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti due archivi superiori, come dalla tabella *B*;

Napoli: Archivi notarili superiori di Bari, Napoli e Cagliari e archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella *B;*

Palermo: Archivi notarili superiori di Catanzaro, Catania e Palermo e archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella *B*.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 2-*ter* proposto dal Governo:

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti:

« Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei Presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'articolo 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'articolo 129, n. 2, suindicato e quelle dell'articolo 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636.

La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2-*quater* proposto dal Governo:

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili sono assegnati all'Ufficio Centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia un ispettore generale, preposto all'Ufficio, e ventiquattro impiegati appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali non oltre sei della carriera direttiva, sei della carriera di concetto,

dieci della carriera esecutiva e due di quella ausiliaria.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta Amatucci:

All'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« L'importo di dette tasse è devoluto quale contributo alle spese di concorso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Per gli articoli 4, 5, 6 e 7 il Governo ha invitato il proponente a ritirarli per i motivi già esposti dall'onorevole Sottosegretario.

Insiste l'onorevole Amatucci sugli articoli 4, 5, 6 e 7?

AMATUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Per l'articolo 8 c'è la proposta del Governo di sostituirlo con il seguente

Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Insiste l'onorevole Amatucci nella richiesta di soppressione dell'inciso. « dopo collocati a riposo »?

AMATUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo proposto dal Governo e del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il Governo propone di sostituire l'articolo 9 della proposta Amatucci col seguente articolo:

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni.

a) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera direttiva, è riservato agli impiegati dei ruoli ordinari degli archivi notarili forniti della laurea in giurisprudenza;

b) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, è riservato agli impiegati della carriera esecutiva degli archivi notarili che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo lodevole servizio e che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, è riservato a coloro che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio negli archivi notarili in qualità di privati incaricati dei lavori di copiatura, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, e che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

A tale concorso possono anche partecipare gli impiegati della carriera ausiliaria degli archivi notarili, che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio nel ruolo di appartenenza, purché forniti del titolo di studio come sopra prescritto;

d) il primo concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo lodevole servizio come incaricati della pulizia e custodia degli archivi notarili e che abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

Il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato della pulizia e custodia verrà a tutti gli effetti calcolato per metà come servizio di ruolo ordinario della carriera ausiliaria;

e) per la partecipazione ai suddetti concorsi si prescinde dal limite massimo di età e da eventuali esclusioni dipendenti da mancato conseguimento di idoneità in precedenti esami;

f) la durata del servizio di cui ai precedenti commi è ridotta di un anno per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i beneficî spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dal Governo e del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il Governo propone di sostituire l'articolo 10 della proposta Amatucci col seguente articolo.

Coloro che conseguiranno la idoneità negli esami di concorso previsti dal precedente

articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 della proposta Amatucci:

« Nei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale degli Archivi notarili, salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, ed a parità di condizioni, i figli dei dipendenti degli Archivi notarili, anche se pensionati, avranno titolo di preferenza su gli altri concorrenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone un articolo 11-*bis* aggiuntivo. Ne do lettura:

Le tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La tabella *A* è già stata approvata in sede di esame dell'articolo 2-*bis*. Do lettura delle tabelle *B* e *C* allegate alla legge, che porrò successivamente in votazione:

TABELLA *B*.

SEDI
E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA
DEGLI ARCHIVI NOTARILI SUPERIORI

Torino: Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania;

Genova: Massa, San Remo, Savona, La Spezia;

Milano: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio;

Venezia: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza;

Bologna: Ancona, Ascoli Piceno, Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Parma, Piacenza, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia;

Firenze: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena;

Roma: Cassino, Chieti, Frosinone, Lanciano, L'Aquila, Latina, Perugia, Rieti, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo;

Napoli: Avellino, Benevento, Campobasso, Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza, Salerno, Santa Maria C.V.;

Bari: Foggia, Lecce, Lucera, Taranto, Trani;

Cagliari: Oristano, Sassari;

Catanzaro: Castrovillari, Cosenza, Locri, Nicastro, Palmi, Reggio Calabria e Vibo Valentia;

Palermo: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Nicosia, Sciacca, Termini Imerese, Trapani;

Catania: Caltagirone, Messina, Patti, Ragusa (Modica), Siracusa.

(*È approvata*).

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Carriera del personale direttivo

Ispettori generali	6
Conservatori capi	14
Conservatori superiori	22
Primi conservatori	26
Conservatori Vice conservatori	70
	138

Carriera del personale di concetto

Ragionieri principali	3
Primi ragionieri	6
Ragionieri	12
Ragionieri aggiunti Vice ragionieri	14
	35

Carriera del personale esecutivo

Aiutanti capi	5
Aiutanti principali	25
Primi aiutanti	54
Aiutanti di 1ª classe	80
Aiutanti di 2ª classe Aiutanti aggiunti	140
	304

Carriera del personale ausiliario

Uscieri capi	14
Inservienti Uscieri	109
	123
Totale generale	600

(*È approvata*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa. (2518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FORMICHELLA. Io penso che questo disegno di legge non risponda alle necessità generalmente sentite per le quali è stato presentato. Basta leggere la sentenza della Corte costituzionale per convincersi che le cose potevano procedere così come erano salvo qualche ritocco all'articolo 57 del Codice penale.

La sentenza ribadisce perfettamente la legittimità dell'articolo 57 del Codice penale e dice soltanto che bisogna modificare la qualità della pena. Invece il Governo presenta un disegno di legge che modifica tutta la materia, il che non è assolutamente necessario. Al riguardo desidero esprimere qualche osservazione traendo lo spunto da ciò che ha sostenuto l'Avvocatura dello Stato relativamente alla costituzionalità dell'articolo 57 del Codice penale.

La Corte costituzionale ha formulato l'auspicio di una più chiara redazione dell'articolo 57 e quello di una innovazione limitata alla graduazione della pena, per le diverse ipotesi di dolo o colpa, ma siffatto auspicio non toccava, minimamente, il precetto fondamentale, che il direttore, avendo l'obbligo giuridico di controllare tutto quanto si pubblica sul periodico, salvo l'ipotesi di caso fortuito o quello di forza maggiore, è personalmente responsabile della pubblicazione a titolo di « dolo » secondo i principî comuni o, a titolo di « colpa » in ogni altro caso, prescindendo dalla prova della negligenza, della imprudenza, della imperizia nonché della inosservanza di leggi, regolamenti, ecc. (articolo 43 del Codice penale); prova che, per il particolare rigore impresso alla norma in esame, è ravvisata nel fatto stesso della pubblicazione incriminata (tesi della responsabilità « in causa »).

La tesi che sussista, nella sentenza, una raccomandazione della Corte nel senso che la norma debba sancire la responsabilità per colpa o per dolo del direttore attraverso un comune precetto punitivo della omissione del necessario controllo, sembra ignorare il corretto profilo tecnico-giuridico del problema e mira a svuotare la norma dell'articolo 57 del Codice penale, non già a chiarificarla.

Ora si può concordare nel mantenere il distacco della ipotesi di « responsabilità » a titolo di concorso e quindi di dolo da quella responsabilità autonoma a titolo di omessa vigilanza cioè di colpa, ma nell'ambito di questa seconda ipotesi non c'è alcun motivo di procedere all'inversione dell'onere della prova.

In sostanza la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'articolo 57 così come formulato (perfino con la stessa intensità di pena) e quindi legittima anche la formula « per ciò solo », formula che definisce la responsabilità colposa del direttore, per il solo fatto che la pubblicazione concreti gli estremi del reato avendo affermato la piena legittimità costituzionale della responsabilità del direttore per qualsiasi omissione che non sia esclusa, come tale, dal caso fortuito, della forza maggiore e simili. Il che equivale a definire legislativamente l'inseparabilità dell'elemento materiale dalla verificazione dell'evento che non è ricollegabile logicamente ad altri casi al di fuori di quelli di cui sopra, nonché a definire l'inseparabilità dell'elemento psichico dal nesso di causalità materiale in conformità della tesi della cosiddetta responsabilità « in causa ». Né con ciò viene vulnerato il principio della presunzione di innocenza del cittadino, che, quanto all'elemento subiettivo della colpa, può subire qualche limitazione, per non arrivare al mito dell'immunità. D'altro lato circoscrive, puntualmente, la sfera della rilevata imprecisione qualificandola d'ordine formale e riducendola all'oggetto della « qualità » della pena che è quella propria di un reato doloso irrogato al reo di un reato colposo.

Invano si cercherebbe nella sentenza della Corte costituzionale la condanna per siffatta specie di limitazione nella prova dell'elemento subiettivo. Anzi, la Corte ebbe cura di spiegare la portata dell'articolo 27 della Costituzione, osservando:

« L'articolo 27 della Costituzione consacra il principio che non si risponde penalmente se non del fatto proprio. Il direttore di periodico risponde per fatto proprio, nei casi previsti dall'articolo 57, n. 1, del Codice penale perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale, al quale

si accompagna sempre un certo nesso psichico (articolo 40 del Codice penale) sufficiente, come è opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della responsabilità.

L'articolo 57 non vieta che la responsabilità del Direttore del giornale venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (articoli 45, 46 e 48 del Codice penale) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (articolo 42 del Codice penale) ».

Né avrebbe potuto dire diversamente, perché, altrimenti, sarebbe stato smantellato tutto il sistema punitivo anche in materia contravvenzionale, dove la ricerca dell'elemento psichico è del pari preclusa, pur essendone sempre sottintesa l'esistenza.

Si impone, pertanto, una chiarificazione nel senso che, qualora si voglia conservare il precetto ritenuto costituzionalmente legittimo e non attenuarne il rigore, e si intenda, soltanto, procedere ad una migliore formulazione della norma, non si possa che riconfermare la responsabilità del direttore, per il solo fatto che la pubblicazione concreti gli estremi del reato salva la prova del caso fortuito o della forza maggiore e salva una diversa intensità della pena per ipotesi di colpa o di dolo. Solo in tal guisa sarebbe possibile raggiungere efficacemente gli scopi che la norma ha inteso perseguire. Ogni diversa formulazione importerebbe la ricerca, volta per volta, della imprudenza o della inosservanza commessa, il che, a prescindere dalla mancanza di un organico corpo di norme legali e tecnico-amministrative sulla organizzazione giornalistica della cui violazione si potesse contendere, si presterebbe ad indulgenze inammissibili ed eliminerebbe praticamente, la norma dell'ordinamento giuridico.

BERLINGUER. Qualche brevissima osservazione sulla prima parte della relazione dell'onorevole Rocchetti che mi sembra essersi compiaciuto di soffermarsi a lungo sulla legislazione in tema di reati di stampa esistente negli Stati a democrazia popolare.

La posizione di noi socialisti è chiara; tuttavia non possiamo approvare che nel formulare una legge italiana si facciano raffronti del genere, quasi a giustificare (come avviene in Senato per la legge di pubblica sicurezza) delle norme di carattere vessatorio. Se mai bisognerebbe estendere questa comparazione ad altre legislazioni, e per esempio, ricordare come in America basti pubblicare un articolo in cui sia espressa la più vaga simpatia verso il comunismo per essere investiti da un provvedimento vessatorio al punto che in questi giorni qualcuno è stato persino costretto al suicidio.

Ho l'impressione che il relatore – non gliene faccio colpa – abbia cominciato a stendere la sua relazione sul disegno di legge primitivo; adesso, però, dobbiamo discutere sul nuovo testo governativo: bisogna chiamarlo nuovo perché è emendato in tutti gli articoli e contiene la soppressione di quello che più di tutti, aveva formato oggetto di critiche.

Non sono d'accordo col collega Formichella rispetto all'affermazione colposa per il direttore e vicedirettore responsabili: bisogna evitare per i reati di stampa – che sono tipici reati politici – le rappresaglie di privati.

Mi compiaccio col Ministro per le modificazioni apportate e per il fatto che abbia ritenuto giusto avere delle consultazioni con i rappresentanti della stampa, però vi è un punto sul quale io dissento. Ho sempre sostenuto che bisogna dare la massima fiducia ai giudici, specialmente in tema di determinazione dei limiti massimo e minimo delle pene, ma qui non si può escludere che vi siano giudici che diminuiscano la pena di pochi giorni. Ciò, a mio avviso, è in contrasto con tutto il sistema del nostro codice relativo a pene comminate per i reati dolosi e per i reati analoghi di natura colposa. Noi sappiamo che la pena è quasi sempre notevolmente ridotta, e talvolta a meno di un terzo, o a meno di un quarto quando c'è l'ipotesi colposa.

Vi sono delle ipotesi previste dal codice che possono darci anche una direttiva per decidere, come nel caso del reato tentato che è considerato più grave di quello colposo. È opportuno, pertanto, diminuire dalla metà ai due terzi, oppure, il che è lo stesso, determinare che la pena non superi il terzo. In sostanza mi sembra che bisogna distinguere *quoad poenam* la pena dolosa da quella colposa e non dire soltanto « eventualmente inferiore dalla metà » (che potrebbe essere inferiore di pochi giorni). In questo senso presenterò un emendamento.

AMATUCCI. Mi si consenta, come è mio costume, di esprimere lealmente e francamente il mio pensiero sul disegno di legge.

In verità, quando esaminai il disegno di legge n. 2518 proposto dal Ministro Moro, ebbi un senso di viva soddisfazione nel vedere come il Ministro si era accinto a una revisione quasi organica di tutta la legislazione sulla stampa.

Successivamente, con gli emendamenti che lo stesso Governo ha presentato sul testo,

con le modificazioni che sono state introdotte d'accordo con i rappresentanti della categoria interessata, l'entusiasmo che mi aveva procurato il disegno di legge è diminuito.

Per molti – anche per autorevoli cultori di diritto pubblico – la libertà di stampa si vuole limitare o circoscrivere, solo nell'abolizione della censura preventiva. Io penso che la parola « libertà » debba significare garanzia di tutti i diritti, della moralità, della giustizia, in modo che la vera libertà di stampa possa dirsi raggiunta quando il diritto di stampa viene non solo riconosciuto, ma, anche, giustamente limitato e efficacemente garantito.

Che cosa è il diritto di stampa? È il diritto di discutere, pubblicamente, per mezzo della stampa la verità di tutti i fatti, di tutti i principî, di giudicare qualunque cosa e qualunque persona, con il solo limite del rispetto all'altrui diritto e di bene intese necessità sociali.

Anche nel campo del diritto privato, il diritto di agire è inteso in tal senso.

Nella coscienza pubblica esiste una grande incertezza che deriva dalla scarsa importanza comunemente accordata alla repressione del reato di stampa il quale, più che un'infrazione all'ordine sociale, viene ancora e spessissimo considerato come un torto che si fa a un privato o addirittura un attacco al potere costituito. Tutto ciò contribuisce a lasciare incerto il diritto, più incerta la sua applicazione ed ha, per conseguenza, uno stato di relativo arbitrio e di anarchia in materia. Il mio proponimento, onorevole Ministro, è che, esaminato il disegno di legge n. 2518, si arrivi finalmente ad un'organica definizione del problema. Abbiamo già avuto una prima legge del 1937 e poi un'altra del 1948 e questa fu pubblicata – bisogna riconoscerlo – in un particolare momento con la conseguenza che non poteva prevedere certi reati che invece oggi consideriamo essere perpetrati dalla stampa. Ci sono stati ad esempio casi un poco scandalosi, attacchi contro la fede, contro la religione cattolica e i suoi ministri.

Per quello che concerne, poi, i resoconti delle cause penali, va osservato che dopo l'editto del 1848, la nostra legislazione ha prima sancita e poi abrogata la disposizione per la quale si vietava di pubblicarli prima che su di esse si fosse pronunciata la Magistratura (legge 8 giugno 1874 e legge 6 maggio 1877).

Questi resoconti, mentre da una parte non fanno che eccitare la malsana curiosità del pubblico ed incoraggiare con una specie di celebrità infame certi millantatori del delitto che di essa si compiacciono, dall'altra parte affliggono l'imputato, che anche sul banco dei rei conserva sentimenti di decoro e fino alla sentenza irrevocabile di condanna non può considerarsi colpevole, e che ha sempre il diritto – anche se fosse colpevole – a non avere una pena supplementare al di là di quella che stabilisce la legge!

A parte la vergogna che viene alla sua famiglia, fatta oggetto della curiosità generale, non si può negare come la stampa possa influire sulla formazione della pubblica opinione e sulla decisione dei giudici, che deve essere ispirata solo alle risultanze del pubblico dibattito.

Non soltanto questo manca alla nostra legislazione attuale ma va segnalata anche un'altra grave lacuna: il divieto – specie nei reati di stampa – di pubblicare i nomi dei giudici che dovranno giudicare e, tanto meno, fare degli apprezzamenti sulla loro persona e sui loro giudizi. Quando si consente ad un imputato giornalista di costituirsi giudice del suo giudice e di esporlo se non al ridicolo, quanto meno, in una luce falsa, al pubblico, gli si concede un'arma che non va a vantaggio né della verità né della giustizia!

Ma la legislazione sulla stampa dovrebbe vietare l'apologia di alcuni fatti costituenti reati o, comunque, che siano istigazione a commetterli, distinguendo tra apologia generica e quella determinata. E qui mi rivolgo, onorevole Berlinguer, al suo acume giuridico, perché una cosa è parlare contro i proprietari di terre o di fabbricati qualificandoli quali usurpatori e ladri, altro è istigare a non pagare canoni a certe determinate persone; una cosa è parlare contro i grassi borghesi, succhiatori del sangue del popolo, altro è eccitare l'odio contro qualche fabbricante, giustificando così la distruzione delle macchine e degli opifici!

Ma un'altra cosa dovrebbe essere vietata in modo assoluto: il falso di stampa, cioè una pubblicazione di notizie menzognere riguardanti il Governo o i privati, le quali possono riuscire loro di nocumento. Per esempio non si può permettere che un tale commerciante sia rovinato dalla falsa notizia del fallimento di un suo corrispondente, e non si può permettere che si pubblichino false notizie politiche – a fine di lucro – che producano un fittizio ribasso in Borsa, e così via.

Ma, onorevole Ministro, debbo richiamare la sua attenzione su un altro punto del disegno di legge: i reati di oscenità. Il pudore è uno dei sentimenti più nobili della natura

umana, ed è la sua forza morale che deve presiedere alla tutela della famiglia. Bisogna proibire l'oscenità per l'oscenità, eccetto il necessario rispetto per le esigenze dell'arte o della scienza. Vi sono dei giornali illustrati pieni di fotografie o incisioni vergognose che non hanno alcuna finalità artistica, ma mirano ad eccitare la lubricità di vecchi incretiniti o di adolescenti scostumati. Sono pubblicazioni piene di impurità da lupanare che ad altro non possono servire se non a svegliare la libidine e gli appetiti bestiali.

A questo punto vorrei fare una proposta: rivedere la nostra legislazione sulla stampa ispirandola a criteri di un sano ordinamento civile, e mi si consenta anche di proporre se non sia il caso di nominare un Comitato *ad hoc*, o, addirittura, che il Ministro stesso prenda l'iniziativa. È necessario rivedere tutta la legislazione sulla stampa soprattutto per quel che riguarda il contenuto delle pubblicazioni.

PRESIDENTE. È indubbio che una modifica delle norme penali in materia di stampa presuppone un'impostazione generale fondata sulla intera legislazione sulla stampa. Non possiamo pensare a un regime della stampa sotto l'aspetto penale, senza una disciplina sostanziale, tenendo presente che la legislazione in materia in parte è insufficiente e in parte è anarchica, anche perché non bisogna distinguere i problemi della stampa come tale dal diritto di libertà di pensiero. La Costituzione indubbiamente tutela il più ampio esercizio di manifestazione e diffusione del pensiero come un diritto personale che fa parte di uno dei diritti fondamentali di libertà. Ora bisogna considerare come si manifesta il fenomeno attualmente. La stampa è oggi una grande impresa che non può non avere una sua disciplina e, pertanto, sarebbe del tutto sproporzionato e non del tutto convincente affrontare immediatamente il regime della responsabilità penale senza porsi il problema di una disciplina sostanziale della stampa.

Debbo fare presente che abbiamo una sentenza della Corte costituzionale la quale ha affermato la validità del principio dell'articolo 57, dando anche una interpretazione vincolante per il legislatore. Se nuove questioni sulla stampa si produrranno di fronte alla Corte costituzionale, in base allo stesso argomento, certo la Corte avrà sempre la possibilità di modificare la sua giurisprudenza, però mi pare che, dopo la sentenza, un chiarimento sull'articolo 57 del Codice penale in relazione alla Costituzione si renda necessario ed è per questo che ritengo che, pur tenendo presenti le considerazioni sostanziali intorno alle esigenze in materia di stampa, sarebbe opportuno che l'onorevole Amatucci non insistesse nella sua richiesta di sospensiva che appare inadatta alle urgenti necessità attuali.

CAVALLARI VINCENZO. Avevo chiesto la parola per rivolgere all'onorevole Amatucci la medesima preghiera. Di fronte alla sua autorità, signor Presidente, non mi resta che associarmi all'invito fatto da lei.

BERLINGUER. Se le osservazioni dell'onorevole Amatucci dovessero prevalere, credo che ci troveremo di fronte a una situazione molto grave e molto seria. Ricordo che, quando ci accingemmo a discutere il disegno di legge, nessuno avanzò proposte di sospensiva.

Lo Corte costituzionale non ha vulnerato, con la sua sentenza, l'articolo 57 del Codice penale ma ha espresso al legislatore dei suggerimenti, in base ai quali il Ministro ha proposto una riforma. Siamo tutti d'accordo che bisogna rivedere la legge sulla stampa, ma mi pare che oggi il campo sia circoscritto e dobbiamo muoverci con una certa rapidità perché la legge è attesa dalla opinione pubblica e dalla Magistratura che ha sospeso alcuni provvedimento in attesa dell'emanazione delle nuove norme.

La sospensiva significherebbe un ritardo notevole; ed io, personalmente, sono contrario al suo accoglimento.

LA ROCCA. Noi siamo chiamati unicamente a discutere sulla responsabilità del direttore; si pone quindi una questione che non allarga il campo ma lo trasfigura. L'onorevole Amatucci ha proposto una questione quanto mai seria, ma essa non è nuova, essendo dibattuta da secoli. Io ritengo necessario esaminare questo disegno di legge studiando il grado della responsabilità del direttore, che io vedrei volentieri esclusa.

PRESIDENTE. La questione sollevata dall'onorevole Amatucci è diversa: esaminare il problema della responsabilità congiuntamente al regime fondamentale della stampa.

AMATUCCI. Mi rendo conto che vi è una decisione della Corte costituzionale e, pur insistendo sulle ragioni che mi spingono a chiedere una revisione generale, potrei proporre un ordine del giorno con il quale, lasciando impregiudicata la situazione attuale, si inviti il Governo a presentare nel più breve termine di tempo un disegno di legge che riveda tutta la legislazione sulla stampa.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che la richiesta di rinvio della legge oggi sottoposta alla nostra considerazione, al fine

di rivederla nel quadro generale della legge sulla stampa, sia superata dall'ultima considerazione fatta dall'onorevole Amatucci. Che il Governo si proponga per parte sua di rivedere la legge generale sulla stampa, è implicito nello stesso atto con il quale noi abbiamo chiesto lo stralcio di alcune disposizioni: debbo dire che lo stesso desiderio è condiviso dalla Federazione della stampa, la quale, appunto, ritiene che nella legge sulla stampa vi siano delle disposizioni da rivedere. Io riferisco l'opinione del Governo al riguardo, trattandosi di materia che esula dalla mia competenza diretta, spettando alla Presidenza del Consiglio come è sempre avvenuto per quanto attiene alle disposizioni sulla stampa.

Penso che, anche senza un ordine del giorno, l'onorevole Amatucci possa essere tranquillo ed io riferirò l'opinione degli onorevoli colleghi presso la Presidenza del Consiglio perché essa prenda l'iniziativa di quei contatti che crederà opportuni con la Federazione della stampa e che sono stati appunto auspicati come la migliore procedura per giungere alla revisione delle norme.

Ricordo che la disposizione relativa alla eventuale sospensione dell'assunzione di responsabilità nel direttore e nel vicedirettore prevista nel mio originario disegno di legge è stata rinviata, d'accordo con la Federazione della stampa, alla disciplina dell'Albo dei giornalisti, che è pure sottoposta all'esame della nostra Commissione. Anche la materia delle sanzioni, che nel mio disegno di legge erano ritenute sanzioni penali accessorie, potrebbe considerarsi sul piano delle misure di carattere disciplinare da erogare, invece che dal giudice, dall'organo professionale competente. Anche questo tema è contenuto in altra legge che sta dinanzi alla nostra Commissione.

Siamo passati attraverso una elaborazione legislativa complessa, la quale poteva avere i suoi difetti – che per altro sono stati rilevati con notevole concordia da parte della stampa italiana – ma che aveva un intento, un obiettivo onesto. disciplinare il diritto alla libertà di stampa.

È evidente che si tratta di un quadro generale nel quale ci muoviamo, ma abbiamo convenuto tutti – per quelle ragioni di opportunità, che sono condivise anche dall'onorevole Amatucci – che questo quadro possa essere disegnato in un secondo tempo, e che per ora convenga limitarsi a disciplinare la parte meno controversa della materia, non fosse altro che per quelle ragioni di sollecitudine che ci sospingono dopo la decisione della Corte costituzionale ed in vista anche delle numerose procedure pendenti in materia di responsabilità per reati di stampa di fronte ai quali i giudici si comporanto in modo diverso talvolta celebrando i processi e talvolta rinviandoli. Per quanto attiene al punto specifico che resta in discussione, pur apprezzando le considerazioni svolte dall'onorevole Formichella, pregherei la Commissione di procedere nell'esame del disegno di legge.

AMATUCCI. Sono d'accordo e mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1949 oggi esaminata.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

AMATUCCI ed altri: « Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili » (1949):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amiconi, Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Concetti, Dante, Facchin, Floreanini Gisella, Foderaro, Formichella, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Guerrieri Emanuele, Jozzelli, La Rocca, Lopardi, Martuscelli, Musolino, Musotto, Petrilli, Rocchetti, Schirò, Tinzl, Tosato.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI